

- **Oggetto:** CONFERMA SUPPLENZA SUL SOSTEGNO SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA A.S. 2026/2027 – NOTA MIM N.7766 DEL 26 MARZO 2026 - INFORMATIVA SINDACALE
- **Data ricezione email:** 11/05/2026 11:59
- **Mittenti:** UIL SCUOLA BERGAMO - Gest. doc. - Email: bergamo@uilscuola.it - Email2: uilscuolaruabergamo@gmail.com - PEC: bergamo@pec.uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Uil Scuola Rua Bergamo <uilscuolaruabergamo@gmail.com>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
CONFERMA SUPPLENZA SUL SOSTEGNO.pdf	NO			NO	NO

Testo email

Si trasmette in allegato informazione sindacale rivolta al personale scolastico con richiesta di affissione ai sensi dell'Art 25 della L. 300/1970.

Si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza nr 35644 del 05.12.2022, ha avuto modo di affermare che il "diritto di affissione" si debba riferire anche all'utilizzo da parte del datore di lavoro della posta elettronica personale dei lavoratori. Difatti, la Corte ha affermato che "il diritto di affissione di comunicati" delle rappresentanze sindacali aziendali in appositi spazi all'interno dell'unità produttiva, debba adeguarsi ai tempi moderni, ossia, anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica personale, in quanto, *"L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività sindacale"*.

Cordiali saluti

--

SEGRETERIA UIL SCUOLA BERGAMO

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art 616 c.p. sia in virtù di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze